MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLE DISPOSIZIONI INTORNO ALL'ASSISTENZA SANITARIA, ALLA VIGILANZA IGIENICA E ALL'IGIENE DEGLI ABITANTI NEI COMUNI DEL REGNO

Art. 13

Gli ufficiali sanitari comunali che non sono medici condotti e che si trovino in servizio all'attuazione della presente legge da almeno tre anni nello stesso Comune, possono essere dispensati dal concorso e dal periodo di prova previsti dall'articolo 12, su parere conforme del Consiglio provinciale di sanita'.

Versione in vigore dal 22 marzo 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni intorno all'assistenza sanitaria, alla vigilanza igienica e all'igiene degli abitanti nei Comuni del Regno
Estremi	Legge 25 febbraio 1904, n. 57
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-ed-aggiunte-alle-disposizioni-intorno-all-assistenza/art-13/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it